

(13 settembre 2011)

L'Italia anticipa Bruxelles e fissa le altezze per l'indicazione dell'origine in etichetta.

Il [decreto ministeriale 5464](#) del 03/08/ 2011 definisce **le modalità e la grandezza delle diciture da apporre in etichetta** e prevede per il settore apistico all Art. 4 (Miele):

1. L'indicazione relativa al Paese o ai Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto, prevista all' articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, è stampata con caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" - è pari o superiore a 1,2 mm ed è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nel caso di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l'altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm.

Le diciture riguardanti l'origine dovranno essere apposte in etichetta **nello stesso campo visivo** e in **prossimità della denominazione di vendita**

. Tali indicazioni dovranno comunque essere stampate **in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri utilizzati e lo sfondo**

. **Per lo smaltimento delle etichette** e per l'adeguamento delle stesse alle nuove disposizioni è stato **previsto un periodo di 300 giorni dall'entrata in vigore del decreto**

Le confezioni poste in commercio/etichettate prima dell'entrata in vigore potranno essere vendute fino al completo smaltimento delle scorte.